



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto dell’Università;

VISTO l’art. 4 della legge n. 300/70;

VISTO il CCNL 16.10.2008;

CONSIDERATO che nella riunione di Contrattazione del 20.11.2012 la proposta di Regolamento sull’attività di videosorveglianza all’interno delle strutture dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 4 della legge 300/70 alla delegazione di parte sindacale;

CONSIDERATE le osservazioni effettuate dalla delegazione di parte sindacale;

VISTO che la delegazione di parte pubblica ha ritenuto di accogliere le suddette osservazioni;

CONSIDERATO che così come modificato nella suddetta riunione di Contrattazione il citato Regolamento è stato approvato

DISPONE

È emanato nel testo allegato il Regolamento sull’attività di videosorveglianza all’interno delle strutture dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ex artt6. 4 L. 300/70 e 45 D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012

F.to IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 3737 del 06/12/2012
Prot. n. 0074088



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Premesso che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- a) intende realizzare sistemi di videosorveglianza;
- b) nella progettazione e realizzazione dei sistemi si rispetteranno i principi di necessità, proporzionalità e bilanciamento degli interessi
- c) prima di procedere alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza è stata effettuata un'analisi preliminare per valutare le reali necessità di installazione in conformità alla normativa vigente;
- d) ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: D.Lgs. 196/2003, Provvedimento generale in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010, L. 300/1970 art. 4, D.L. 5/2012 art. 45 c.1 punto d) conv. in L. 35/2012;

ha ritenuto indispensabile attivare e regolamentare il servizio di videosorveglianza all'interno della proprietà universitaria, nel modo che segue:

REGOLAMENTO

ART. 1 – Norme generali

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla protezione dei propri beni materiali ed immateriali e all'incolumità delle persone che operano all'interno ed all'esterno dei complessi universitari;
2. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati.
3. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.
4. L'Università garantisce che gli impianti di videosorveglianza non siano in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza dei docenti o del personale tecnico-amministrativo e di

- tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, con riguardo sia per le funzioni e le attività che suddette persone esercitano all'interno dell'Ateneo, che delle rispettive abitudini personali.
5. In particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), l'Università garantisce che le immagini non siano utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori, per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con riferimento sia al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si assicura che le immagini non siano impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, o, ancora, sulle altre attività, diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, come, ad esempio, le pause o gli spostamenti all'interno dell'Ateneo.
 6. L'Università garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo le norme vigenti.
 7. In considerazione di quanto sopra, l'Università garantisce:
 - che le telecamere non saranno orientate sui lettori badge o sulle postazioni di lavoro, salvo per quest'ultime il caso in cui sia richiesto da prioritarie e documentate esigenze di sicurezza sul lavoro;
 - che le telecamere eventualmente installate all'interno delle aule, dei laboratori e degli uffici saranno operative esclusivamente dopo la chiusura delle strutture nei giorni feriali e nelle 24 ore nei giorni festivi, in modo da non interferire con le attività lavorative, di studio e di ricerca svolte all'interno dei locali stessi;
 - che non saranno utilizzati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza per effetti o fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

ART. 2 – Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

Il Titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, deve garantire che:

1. i sistemi di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture universitarie ospitano gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, siano operativi esclusivamente per preservare il patrimonio dell'Università e garantire l'incolumità delle persone.
2. l'attività di videosorveglianza sia effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili dotate o meno di zoom).
3. le immagini di regola siano rilevate in campo lungo, fatta salva la possibilità di zoom e di movimento brandeggiante in caso di comprovata necessità e/o negli orari serali, notturni e durante i giorni festivi.
4. le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici universitari e nella Centrale Operativa di Ateneo, siano conservate con gli accorgimenti indicati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione. Passato tale periodo, le immagini devono essere automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. La conservazione delle immagini, tramite i relativi supporti informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

ART. 3 – Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere risulta dall'allegato 1 (l'allegato 1 verrà verificato e aggiornato entro 30gg. dalla sottoscrizione del presente Regolamento) modificabile dal titolare del trattamento dei dati nel rispetto nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione delle OO.SS., della RSU e gli Organi competenti.

ART. 4 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati

- a) Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.
- b) Il Titolare, in esecuzione dell'art. 29 del Codice predetto, nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza. Il Responsabile è individuato tra il personale di ruolo che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il Responsabile

- a) Cura i rapporti tra l'Università ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività ai sensi del successivo art. 5 (misure minime di sicurezza);
- b) Vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- c) Ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

Il soggetto incaricato

- a) Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi. L'incarico è conferito dal Titolare, ove possibile, al personale della Sapienza.
- b) Al coordinamento del personale di cui al comma precedente provvede, sotto il controllo del titolare, il Responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa nazionale e d'Ateneo e tiene informato il titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato.
- c) I soggetti incaricati preposti al servizio sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa. In ogni caso, sono tenuti ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto.
- d) Il soggetto incaricato, ove contrattualmente previsto, è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza in funzione nei plessi universitari, anche ricorrendo a personale esterno. In ogni caso, è tenuto a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati o non.
- e) Il soggetto incaricato fornisce all'Università le sinergie necessarie al fine di dotare il sistema di videosorveglianza delle misure minime di sicurezza indicate nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 – Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

- a) in caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, dei dati;
- b) dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

ART. 6 – Informativa e posizionamento segnaletica

Tutti gli interessati devono essere informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante comunicazione scritta e, a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web d'Ateneo. La presenza delle telecamere deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione ambientale. (Vedere Fac-simile Allegato 2).

ART. 7 – La scheda di rilevamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati redige la scheda di rilevamento dei dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.

2. Tale documento contiene:

- a) l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;
- b) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno dell'Ateneo;
- c) l'analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamenti dei sistemi e quelli connessi al contesto fisico-ambientale);
- d) indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione di aree e locali già in essere o ancora da adottare;
- e) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- f) la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

ART. 8 – Il diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati (Art. 7 del Codice)

1. Chiunque abbia interesse per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti può presentare motivate istanze scritte al titolare del trattamento dei dati di accesso alle immagini

- che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, di esigere la loro conformità alla normativa statale e al presente regolamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrono giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
 3. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalle Autorità competenti.

ART. 9 – Verifica del sistema

L'Università convocherà le OO.SS.e la RSU per un incontro, con cadenza annuale, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme normative e contrattuali, l'uso della videosorveglianza ivi compresa la mappatura delle telecamere.

Parte Pubblica

Rettore

Prorettore Vicario

Direttore Generale

Dirigente Ripartizione II Personale

Parte sindacale

OO.SS.:

FLC/CGIL

Fed. CISL Università

UIL PA UR

Confsal Fed. SNALS Univ./Cisapunu

CSA di Cisal Università

USB Pubblico Impiego

RSU d'Ateneo